

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 17 gennaio 2020, n. 980

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18104-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 410/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/04/2018, R. G. N. 744/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 10 aprile 2018, la Corte d'appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) (dipendente dal 1983 di (OMISSIS) s.p.a., che dal novembre 1999 al luglio 2014 era stato assegnato al servizio commerciale prima come coordinatore e poi responsabile della filiale di (OMISSIS), quindi direttore dell'ufficio postale (OMISSIS)) avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione datoriale avverso l'ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 49 accertava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 28 settembre 2015, rigettando l'impugnazione del lavoratore e le sue conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la tardività della contestazione disciplinare (con lettera del 3 agosto 2015), in applicazione del principio di "immediatezza relativa", tenuto conto della delicatezza e complessità degli accertamenti e dell'arco temporale (tra il 28 dicembre 2012 e il 16 ottobre 2014) di emissione di carte prepagate (OMISSIS), alla luce della tempistica osservata dalla società datrice in relazione alla conoscenza avuta della perquisizione domiciliare del 6 febbraio 2015 nel procedimento penale a carico di (OMISSIS); ed essa negava pure la violazione del suo diritto di difesa per la mancata audizione personale richiesta, a causa di assenza per malattia

nelle due date fissategli, senza che peraltro il lavoratore comunicasse ulteriori giustificazioni scritte, sebbene a ciò invitato dalla società datrice. Nel merito, la Corte felsinea accertava siccome provato, in esito ad attento e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, l'addebito disciplinare contestato di abuso della posizione gerarchica sovraordinata nell'induzione di alcuni colleghi, quanto meno dal 14 luglio 2014 in quanto direttore dell'ufficio postale (OMISSIS), all'attivazione di sette (delle cinquanta) carte prepagate (OMISSIS), tutte rinvenute nella perquisizione domiciliare ed emesse in violazione della procedura interna, in particolare in assenza degli intestatari o comunque senza la loro volontà. Essa riteneva tale comportamento, di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, in contrasto con il codice etico aziendale e integrante il reato di uso indebito di carta di pagamento o di credito senza esserne titolare (Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 9) nei confronti di (OMISSIS) (che aveva poi rimesso la querela), in violazione dell'articolo 52 e, per assimilazione, di alcune ipotesi dell'articolo 54 (lettera a, c, k) CCNL Poste (OMISSIS)

...